



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 568 TFT 38

DEL 26 MAGGIO 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Giovanni Bertuglia e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 26 maggio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.58/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SALVATORE CRISANTI (dirigente accompagnatore della A.S.D. Campofelice Calcio);

POL. D. CITTA' DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA (già A.S.D. Campofelice Calcio).

La Procura Federale con nota 9649/1067/pf13-14/GR/pp del 28 aprile 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

Il sig. Salvatore Crisanti, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Campofelice Calcio in occasione delle gare di Coppa Sicilia Campofelice Calcio/Finale del 15/09/2013 e Finale/Campofelice Calcio del 02/10/2013, per rispondere della violazione dell'art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S. (già art. 1 comma 1 C.G.S.) in riferimento all'art. 38 comma 1 e

61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Antonino La Rocca, non regolarmente tesserato; La Pol. D. Citta' Di Campofelice Di Roccella (già A.S.D. Campofelice Calcio), per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al predetto dirigente.

All'udienza dibattimentale, alla quale le parti deferite sono state ritualmente convocate, è comparso il segretario della società che ha evidenziato come si sia trattato di un inadempimento dovuto a mera dimenticanza di invio della richiesta di tesseramento del tecnico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi quattro di inibizione per il sig. Salvatore Crisanti e l'ammenda di € 600,00 per la Pol. D. Citta' di Campofelice di Roccella).

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare rimane provato che nelle suindicate gare, nelle rispettive distinte, risulta inserito quale allenatore della A.S.D. Campofelice Calcio il nominativo del sig. Antonino La Rocca (allenatore di base – cod. 107.462), senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato con la predetta società.

Le distinte di gara di che trattasi risultano sottoscritte dal sig. Salvatore Crisanti, dirigente accompagnatore della A.S.D. Campofelice Calcio, integrandosi così la violazione contestata e conseguendone la responsabilità oggettiva della predetta associazione, nel cui interesse quest'ultimo ha espletato l'attività indicata. Associazione oggi denominata quale Pol. D. Citta' di Campofelice di Roccella (matr. 940888) all'esito di fusione del 31/05/2014.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al Sig. Salvatore Crisanti, quale dirigente accompagnatore, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno;
- alla Pol. D. Citta' di Campofelice di Roccella l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 62/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- a) Sig. PELLEDDORO CARMELO (presidente A.S.D. Giovani Leoni);
- b) A.S.D. GIOVANI LEONI.

La Procura Federale con nota 8837/909/pf13-14/GT/dl del 13 aprile 2015, ritualmente notificata, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Carmelo Pelledoro, quale presidente della A.S.D. Giovani Leoni, per rispondere della violazione dell'art. 17, comma 8, del C.G.S. vigente all'epoca del fatto (oggi art. 22 comma 9 C.G.S.), per essersi introdotto nel terreno di gioco prima dell'inizio della gara Giovani Leoni/Magica Gravina disputata il 15/03/2014, nonostante fosse inibito fino al 31/03/2014, come da decisione in C.U. n° 43 del 26/02/2014 della Delegazione Provinciale di Catania;

- b) L'A.S.D. Giovani Leoni, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per il comportamento posto in essere dal suddetto quale presidente della Società.

All'udienza dibattimentale, alla quale le parti deferite sono state ritualmente convocate, è comparso il sig. Pelledoro Carmelo.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi sei di inibizione per il sig. Carmelo Pelledoro e l'ammenda di € 550,00 per la A.S.D. Giovani Leoni.

Di contro i deferiti hanno chiesto il loro proscioglimento perché il fatto non sussisterebbe in quanto il sig. Pelledoro Carmelo sarebbe intervenuto solo nella sua qualità di gestore dell'impianto sportivo al fine di regolarizzare la segnatura di parte del campo di giuoco risultata, alla misurazione, irregolare essendone l'unico capace a provvedervi.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti e le altre risultanze probatorie acquisite all'esito dell'istruttoria, ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

Rimane infatti provato che nella suindicata gara Giovani Leoni/Magica Gravina disputata il 15/03/2014 il sig. Carmelo Pelledoro, benché inibito, è, comunque, entrato nel terreno di giuoco, partecipando insieme all'arbitro della gara alle richieste misurazioni; con conseguente violazione del combinato disposto dell'articolo 19 comma 2 lett. c) in relazione all'art. 22 comma 8 del C.G.S. che fanno espresso divieto ai dirigenti inibiti di svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando la sanzione non sia stata scontata ed in particolare prevedono il divieto di accedere all'interno del recinto di giuoco e/o negli spogliatoi in occasione delle gare.

Ciò posto, ai fini della quantificazione della pena, non può non tenersi conto della circostanza attenuante che il Pelledoro non è penetrato volontariamente nel recinto di giuoco, ma soltanto dopo essere stato chiamato per procedere alla regolarizzazione delle linee del campo apparse non conformi al regolamento e, conseguentemente, senza esercitare peraltro alcuna ultronea attività ed il tutto con la convinzione di non violare alcuna norma.

Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene di dovere contenere le sanzioni nei termini assolutamente attenuati così come da dispositivo tenendo tuttavia conto che, ai sensi dell'art. 22 comma 8 del C.G.S., trattasi comunque di aggravamento della sanzione già a suo tempo inflitta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al sig. Carmelo Pelledoro, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per giorni 15 (quindici);
- alla A.S.D. Giovani Leoni l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 26 maggio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 606/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Sutera A.S.D. (matr. 65595)

Sig. Di Francesco Onofrio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 13/03/2015 prot. 11.924 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, potendone conseguire la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa sostenendo principalmente:

- a) La improcedibilità dell'azione stante l'attività di solo settore giovanile nella stagione 2014-2015;
- b) Il proscioglimento dagli addebiti contestati dei calciatori Baldone Giuseppe e Mingoia Biagio per i quali vengono trasmesse copie delle certificazioni mediche contestate;
- c) Insussistenza degli addebiti a carico dei calciatori Malta Antonino, Malta Salvatore e Morreale Giuseppe mancando, nell'atto di deferimento, documenti probanti la partecipazione di detti calciatori a gare ufficiali della Pol. Sutera A.S.D. e, comunque, *"essendo fuor di dubbio"*, come dalla stessa asserito, che all'atto del tesseramento le certificazioni mediche di detti calciatori non erano ancora scadute.

Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto alle posizioni dei calciatori Baldone Giuseppe e Mingoia Biagio ed ha insistito sui motivi di deferimento concludendo con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori Malta Antonino, Malta Salvatore e Morreale Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva:

- per quanto al punto a) che a nulla vale che la Pol. Sutera A.S.D. svolga attività di solo settore giovanile nella stagione 2014-2015, peraltro riferendosi le contestazioni in argomento alla stagione sportiva 2013-2014 nel corso della quale partecipava al campionato di 3^a categoria;
- per quanto al punto b), vengono acquisite agli atti le trasmesse certificazioni mediche dei calciatori Baldone Giuseppe e Mingoia Biagio;
 - per quanto al punto c) risulta a questo Tribunale, dagli atti di deferimento che sono a disposizione di tutti i soggetti deferiti sino a tre giorni prima dell'udienza fissata con rituale comunicazione (E-Mail del 20/04/2015 ore 12,19), che le certificazioni mediche dei calciatori Malta Antonino, Malta Salvatore e Morreale Giuseppe sono scadute rispettivamente il 17/01/2013, 24/10/2013, 10/10/2013 conseguendone la mancanza di certificazione medica nel corso della stagione sportiva 2014-2015.

Giova inoltre ricordare che l'obbligo di regolare certificazione medica dei calciatori tesserati prescinde dalla loro eventuale partecipazione a gare ufficiali e che, inoltre, una volta scaduta la certificazione utilizzata all'atto del tesseramento deve essere effettuata la obbligatoria visita medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori alla prosecuzione dell'attività agonistica.

In conclusione, il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori Malta Antonino, Malta Salvatore e Morreale Giuseppe. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dei calciatori Baldone Giuseppe e Mingoia Biagio e applica:

l'ammenda di € 90,00 a carico della la Pol. Sutura A.S.D. (matr. 65595);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Francesco Onofrio;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Malta Antonino, Malta Salvatore e Morreale Giuseppe (tesserati Pol. Sutura A.S.D. all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 607/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Vigor Montelepre (matr. 79621)

Sig. Cucchiara Natale (Presidente all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 13/03/2015 prot. 11.925 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, potendone conseguire la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando copia della certificazione medica (acquisita agli atti) relativa al solo calciatore loco Simone, nulla producendo a difesa degli altri tesserati deferiti.

Il rappresentante del Presidente Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto alla posizione del calciatore loco Simone, ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 700,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;

- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone il proscioglimento del calciatore loco Simone e applica:

l'ammenda di € 210,00 a carico della Pol. Vigor Montelepre (matr. 79621);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cucchiara Natale;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Candela Salvatore, Candela Barone Antonio, Caponetto Alessandro, Licari Giuseppe, Murano Ernesto, Spinnato Alessio, Tinervia Giuseppe, (tesserati Pol. Vigor Montelepre all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 608/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Assoporto C5 (matr. 915018 – ex A.S.D. Harbur S.C.)

Sig. Papale Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 13/03/2015 prot. 11.918 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, potendone conseguire la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Assoporto C5 (matr. 915018 – ex A.S.D. Harbur S.C.);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Papale Francesco;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Todaro Antonio, Matellini Sergio, (tesserati A.S.D. Assoporto C5 all'epoca dei fatti);

Dresda Salvatore (tesserato A.S.D. Siracusa C5 Meraco e A.S.D. Assoporto C5 all'epoca dei fatti);

Princiotto Diego, Riccardi Massimiliano, (tesserati A.S.D. Villasmundo e A.S.D. Assoporto C5 all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 609/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Capaci (matr. 916555)

Sig. Cataldo Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 13/03/2015 prot. 11.919 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, potendone conseguire la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi otto a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 360,00 a carico della A.S.D. Atletico Capaci (matr. 916555);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cataldo Francesco;
 l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:
 Bartolotta Stefano, Cambria Giovanni, Gallo Kevin, Giambona Andrea, Giambona Guido, Giuliano Alessandro, Raveduto Giuseppe, Salvino Davide Salvatore, Siino Salvatore, Gallo Ivan, (tesserati A.S.D. Atl. Capaci all'epoca dei fatti);
 Celona Gabriele (tesserato A.S.D. Soccer Boys e A.S.D. Atl. Capaci all'epoca dei fatti);
 Riccobono Antonio (tesserato A.S.D. Capaci C5 e A.S.D. Atl. Capaci all'epoca dei fatti).
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 610/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.S.D. La Tana F.C. (matr. 939139)

Sig. Aucello Leonardo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 31/03/2015 prot. 11.994 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, potendone conseguire la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 600,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 180,00 a carico della A.C.S.D. La Tana F.C. (matr. 939139);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Aucello Leonardo;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Monaco Ivan, Calafiore Alfonso, Vitello Clemente Alessandro, Chiara Vittorio, Fiorica Alfonso, Ruvio Diego, (tesserati A.C.S.D. La Tana Football Club all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 26 maggio 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**